

(“Gazzetta ufficiale” no. 47 del 16.04.2009)

LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Campo di applicazione della Legge

Articolo 1

La presente Legge sancisce le norme in base alle quali gli organi dell'amministrazione statale ed altri organi statali, gli organi delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), le persone giuridiche con competenze pubbliche (in seguito: organismi di diritto pubblico), operano e decidono su questioni amministrative nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge.

... (omissis) ...

Uso ufficiale della lingua e della scrittura

Articolo 14

(1) Il procedimento viene condotto in lingua croata e nella scrittura latina.

(2) Il procedimento si può svolgere anche facendo uso di altre lingue e scritture in uso ufficiale nell'ambito degli organismi di diritto presso i quali lo stesso ha luogo, conformemente alle condizioni stabilite dalle prescrizioni vigenti emanate sulla base della legge sull'uso ufficiale delle lingue e delle scritture.

... (omissis) ...

PARTE SECONDA AVVIO E CONDUZIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

... (omissis) ...

Titolo III ARGOMENTAZIONE

... (omissis) ...

Esame del testimone

Articolo 64

(1) Il testimone viene ascoltato senza la presenza di altri testimoni. Se vengono convocati più testimoni, il testimone già interrogato non deve abbandonare la sede ufficiale dell'organismo di diritto o il sito del sopralluogo senza permesso, prima che vengano interrogati gli altri testimoni. Il testimone già ascoltato può essere richiamato a testimoniare o a confrontarsi con gli altri testimoni se le loro testimonianze non dovessero coincidere.

(2) Il testimone che per malattia o altro motivo giustificato non può rispondere alla convocazione, verrà interrogato nella propria abitazione o in altro luogo appropriato.



(3) Se il testimone non conosce la lingua in cui viene condotto il procedimento, verrà interrogato con l'aiuto dell'interprete giudiziario. Il testimone non udente verrà interrogato per iscritto e quello muto risponderà in forma scritta. Quando l'esame del testimone non si può svolgere in tale forma, si ricorrerà ad un interprete in grado di interloquire con il testimone.

(4) Al testimone vengono richiesti i seguenti dati: nome, data e luogo di nascita, professione, luogo di residenza o di soggiorno qualora non risieda sul territorio della Repubblica di Croazia, possibile parentela o altro tipo di rapporto con le parti.

(5) Se il pubblico ufficiale ritiene esistano determinati motivi che possano mettere in dubbio l'obiettività del testimone, lo stesso verrà sentito anche in merito a tali circostanze.

(6) Il testimone viene previamente avvertito dell'obbligo di dire la verità e di non tralasciare niente, evidenziando le possibili conseguenze di una falsa testimonianza.

(7) Al testimone vengono poste soltanto domande pertinenti all'oggetto del procedimento, invitandolo ad esporre tutto quanto gli è noto in proposito. Non è permesso porre domande che possano suggerire al testimone il modo di rispondere.

(8) Se il testimone è un minore, verrà ascoltato in presenza del rappresentante legale.

... (omissis) ...

Titolo IV ATTI PROCEDIMENTALI

... (omissis) ...

Traduzione della domanda Articolo 74

(1) Quando l'organismo di diritto riceve un'istanza in lingua o scrittura straniera, non in uso ufficiale nell'ambito di tale organismo, il pubblico ufficiale richiederà immediatamente alla parte di presentare la traduzione della stessa entro un certo periodo di tempo, e se la parte non dovesse farlo entro il termine stabilito, si riterrà che l'istanza non sia stata presentata.

(2) La traduzione autenticata dell'istanza di atti pubblici stranieri è obbligatoria se si dubita dell'attendibilità del documento.

... (omissis) ...

PARTE QUARTA RIMEDIO GIURIDICO

... (omissis) ...

Titolo III RINNOVO DEL PROCEDIMENTO

Motivi e scadenze per il rinnovo del procedimento Articolo 123

(1) Su richiesta della parte o per dovere d'ufficio, è possibile rinnovare il procedimento conclusosi con decreto che non ammette ricorsi, entro tre anni dal recapito dello stesso:

1. se insorgono nuove circostanze o c'è la possibilità di presentare nuove prove che da sole, o aggiunte a quelle già evidenziate, avrebbero potuto portare a un diverso esito se fossero state usate nel precedente procedimento,

2. se il decreto a favore della parte è stato emanato sulla base di affermazioni fasulle della parte che hanno indotto in inganno il pubblico ufficiale,



3. se il decreto è stato emanato da una persona non autorizzata a farlo o che si sarebbe dovuta esentare,

4. se l'organo collegiale che ha emanato il decreto non ha deliberato nella composizione prescritta o se il decreto non è stato votato dalla maggioranza richiesta,

5. se alla persona che avrebbe dovuto presenziare in qualità di parte, non è stata data l'opportunità di prendere parte al procedimento,

6. se la parte non è stata rappresentata dal rappresentante legale,

7. se al partecipante al procedimento non è stata assicurata la possibilità di adoperare la propria lingua e scrittura.

(2) Il rinnovo del procedimento in cui si è deliberato senza ammissione di ricorso, può essere avviato dalla parte o per dovere d'ufficio, senza limitazione di tempo:

1. se il decreto è stato emanato sulla base di falsi documenti o testimonianze del testimone o del perito o è conseguenza di un qualche reato penale,

2. se il decreto si basa su una sentenza emanata nell'ambito di un procedimento penale e successivamente legalmente abolita,

3. se il decreto si fonda su una questione precedente e il tribunale o l'organismo di diritto competente hanno in seguito deliberato diversamente in merito ai punti essenziali della data questione.

(3) La parte può richiedere il rinnovo del procedimento entro 30 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dei motivi del rinnovo o da quando è insorta la possibilità di presentare nuove prove.

(4) L'avvocato statale o un altro organismo statale competente possono richiedere il rinnovo del procedimento alle stesse condizioni della parte.

... (omissis) ...

PARTE NONA SPESE DEL PROCEDIMENTO

... (omissis) ...

Onorari ed indennizzi delle spese ad altre persone incluse nel procedimento

Articolo 162

(1) I testimoni, i periti, i traduttori, gli interpreti ed i rappresentanti temporanei hanno il diritto agli onorari spettanti e rispettivamente al rimborso delle spese effettive insorte relativamente al procedimento. La controparte, nelle questioni amministrative che interessano due o più parti, ha il diritto all'indennizzo delle spese viaggio e dei guadagni mancati se il procedimento si è concluso a suo favore.

(2) Il pubblico ufficiale è in dovere di informare in merito le persone aventi diritto all'indennizzo delle spese. In merito all'ammontare dell'onorario o del rimborso delle spese si decide con delibera, conformemente alle prescrizioni e, qualora queste non esistano, in base alle spese effettive comprovate da documenti.

(3) Quando la persona inclusa nel procedimento provoca, per causa propria o prepotenza, spese nei singoli atti procedurali, la stessa è in dovere di farvi fronte.

(4) I periti, i traduttori e gli interpreti sono in dovere di presentare la richiesta di indennizzo delle spese o l'onorario entro 30 giorni dalla data in cui hanno prestato il loro servizio, allegandovi il preventivo. Se la richiesta non viene inoltrare entro il termine stabilito o non risulta debitamente documentata, e il pubblico ufficiale ha informato il richiedente delle conseguenze di tale mancanza, il richiedente perde il diritto in questione.

(5) Le spese del procedimento quali spese viaggio dei pubblici ufficiali, testimoni, periti, interpreti, sopralluoghi ed altro vengono sostenute dalla parte che con il proprio comportamento ha portato all'avvio del procedimento.

... (omissis) ...

